



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 10170/2016 promossa da:

[redacted] assistita dagli avvocati MOSHI NYRANNE, ASSAEL IVAN e  
PALMIERI DANIELA

[parte ricorrente]

contro

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

[parte resistente contumace]

OGGETTO: *staff leasing*

All'udienza di discussione del 7 febbraio 2017 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 4 ottobre 2016 [redacted] si è rivolta al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, deducendo di aver lavorato per [redacted] S.P.A. dal 2007 al 30 giugno 2016 in forza di contratti a progetto e di contratti di somministrazione; che il 24 aprile 2010 aveva sottoscritto un accordo presso la DTL di Torino, con cui rinunciava a far valere ogni pretesa nei confronti della [redacted] S.P.A. in merito ai contratti intercorsi fino a quella data e, a fronte della rinuncia, la società riconosceva alla ricorrente una somma pari a 1.000,00 euro lordi, nonché si impegnava a riassumerla con un contratto di *staff leasing*; di aver sottoscritto il 28 aprile 2010 con Adecco un contratto di *staff leasing* con decorrenza dal 2 maggio 2010 per svolgere le mansioni di



rgl n. 10170/2016

Beauty Consultant presso [REDACTED] S.P.A.; di aver svolto unicamente le mansioni di commessa presso la COIN di Milano Vercelli, addetta al reparto cosmetici dei prodotti del Gruppo [REDACTED] lavorando 5 giorni a settimana dal martedì al sabato, con orario di lavoro a tempo pieno; di non essersi mai occupata di marketing, analisi di mercato e organizzazione delle funzioni commerciali; di essersi sempre rapportata con la sig.ra Chiariglione Aline, responsabile della [REDACTED] S.P.A. per tutte le problematiche inerenti al rapporto di lavoro; che il 30 giugno 2016 le era stato comunicato che il suo rapporto di lavoro presso [REDACTED] sarebbe cessato; che la retribuzione globale di fatto riconosciutale era pari a 2.527,00 euro. La sig.ra [REDACTED] ha contestato la legittimità del contratto di *staff leasing* e ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato sottoscritto in data 28 aprile 2010 e per l'effetto di ~~condannare la convenuta a~~ costituire un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno con decorrenza dal 2 maggio 2010 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa, con inquadramento nel livello D2; di condannare la convenuta a riammettere la ricorrente in servizio e a corrisponderle le retribuzioni perse dal 1 luglio 2016 sino all'effettiva riammissione al tallone mensile di 2.527,00 euro lordi; con rivalutazione ed interessi dalla singola scadenza al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari distratti in favore dei difensori, antistatari.

Nonostante regolare notifica [REDACTED] S.P.A. è rimasta contumace.

Ritenuta la causa matura per la decisione all'udienza del 7 febbraio il Giudice ha invitato alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in calce pubblicamente letto.

Il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto.

Dai documenti versati in atti emerge che [REDACTED] è stata assunta con contratto di *staff leasing* da ADECCO il 28 aprile 2010 (con inizio dell'attività il 2 maggio 2010), che l'utilizzatore era [REDACTED] S.P.A. e che i motivi di ricorso ex art. 20, comma tre, D.lgs. n. 276/2003 erano individuati nell'attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale (doc. n. 2). Dal predetto contratto emerge anche che la prestazione lavorativa veniva resa con orario *full time* di 38,50 ore settimanali e che il



rgl n. 10170/2016

livello di inquadramento era il D. In data 30 giugno 2016 è terminata l'assegnazione presso [REDACTED] S.P.A. (cfr. doc. n. 4).

Tanto premesso in punto di fatto, da un punto di vista giuridico si osserva che lo *staff leasing* è un contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

La stipulazione di tale forma contrattuale era ammessa, nel testo di legge in vigore *ratione temporis*:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Giusto il disposto dell'art. 27, primo comma, del D.lgs. n. 276/2003 "Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21,



rgl n. 10170/2016

*comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione".*

Parte ricorrente ha contestato la presenza in concreto delle esigenze poste alla base della sottoscrizione del contratto.

Come è noto, il datore di lavoro ha l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza delle condizioni e dei limiti richiesti dalla legge per la sottoscrizione del contratto di somministrazione, *"instaurandosi, ove tale onere sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione"* (Corte di Cassazione, sentenza n. 1630 del 23 gennaio 2013).

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, l'onere di allegazione e prova che grava sull'utilizzatore è articolato e rigoroso, dovendo investire, oltre all'effettiva sussistenza delle ragioni enunciate in contratto, anche il nesso causale tra le stesse e il ricorso alla somministrazione (si vedano in questo senso Cass. 15 luglio 2011, n.15610; App. Brescia 17 maggio 2012, n. 270; App. Venezia 5 ottobre 2011, n. 544; Trib. Milano 19 luglio 2011 n. 3748; App. Torino 2 marzo 2011, n. 1269; Trib. Napoli 15 febbraio 2011). Sulla stessa linea sembra orientata anche la giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 156 del 15 luglio 2011, la Suprema Corte ha precisato che l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 introduce una causale ampia non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo *"per cui si impone più che mai la necessità di una verifica diretta ad accertare non la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze organizzative richieste per la somministrazione a termine quanto piuttosto la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l'assunzione del singolo dipendente"* e rimane ferma la necessità che la società convenuta in giudizio dia la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle esigenze cui si ricollega la somministrazione.

Tale esigenza è peraltro rafforzata dalle peculiari caratteristiche del contratto di somministrazione: in questo senso è stato correttamente osservato che *"onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti la scissione tra la gestione normativa e la gestione tecnico-produttiva del lavoratore [...] ricade sul datore di lavoro, al quale spetta di dimostrare le condizioni che giustificano il ricorso a uno schema che del tutto si discosta da quello tipico nel quale si riscontra,*



rgl n. 10170/2016

*invece, identità tra il soggetto gestore dell'uno e dell'altro aspetto del rapporto"* (Trib. Milano 24 gennaio 2007).

Tutto ciò premesso, è allora evidente che nel caso in esame, essendo l'utilizzatore rimasto contumace, il ricorso non può che essere accolto, non avendo assolto al proprio onere probatorio.

Pertanto, deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato oggetto di causa sottoscritto il 28 aprile 2010 e, per l'effetto, [redacted] A. deve essere condannata a costituire con [redacted] un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con decorrenza dal 2 maggio 2010 e inquadramento nel livello D 2 (decorrenza, livello e orario emergono dal contratto stesso); [redacted] SPA deve altresì essere condannata a riammettere [redacted] in servizio e a corrisponderle le retribuzioni dal 1 luglio 2016 sino alla riammissione in servizio, al tallone mensile di 2.527,00 euro lordi, calcolato sulla base del contratto e delle buste paga (cfr. doc. n. 6).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del dm n. 55/2014, seguono la soccombenza. Le stesse devono essere distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari nel ricorso.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione,

Ø Accerta e dichiara l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato sottoscritto tra le parti il 28.04.2010 e, per l'effetto,

Ø Condanna [redacted] SPA in persona del suo legale rappresentante a costituire con [redacted] un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con decorrenza dal 2 maggio 2010 e inquadramento nel livello D 2;

Ø Condanna [redacted] SPA a riammettere [redacted] in servizio e a corrisponderle le retribuzioni dal 1 luglio 2016 sino alla riammissione in servizio;

Ø Condanna [redacted] SPA a rimborsare a [redacted] le spese di causa, liquidate in euro 3.750,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;



rgl n. 10170/2016

Ø Riserva a giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 7 febbraio 2017

IL GIUDICE

Dott. ssa Giulia Marzia LOCATI

